DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1998

che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio

(I testi in lingua tedesca, greca, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(98/115/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 [2],

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 [3],

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 [4], in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. RICHIESTE PRESENTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 88/97

(1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97, numerose imprese si assemblaggio di biciclette hanno presentato richieste di esenzione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento, dall'estensione, applicata in forza del regolamento (CE) n. 71/97 (di seguito «il dazio antidumping esteso»), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, del dazio antidumping definitivo imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93. La Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco dei richiedenti [5] per i quali è stato sospeso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il pagamento del dazio antidumping esteso relativamente alle importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica.

(2) La Commissione ha richiesto e ottenuto dalle parti di cui all'allegato della presente decisione le informazioni necessarie; ha inoltre considerato ammissibili le loro richieste conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97. Le informazioni fornite sono state vagliate, procedendo in taluni casi a una verifica presso le sedi delle società interessate.

(3) Secondo quanto infine accertato dalla Commissione, le operazioni di assemblaggio effettuate dai summenzionati richiedenti non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96. È risultato che, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio effettuate nel complesso dai richiedenti, il valore delle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese impiegate risultava inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate. Inoltre, per alcuni di essi il valore aggiunto alle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era superiore al 25 % del costo di fabbricazione delle biciclette finite.

(4) Per i summenzionati motivi e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, le parti di cui all'allegato della presente decisione devono essere esentate dall'applicazione del dazio antidumping esteso. Si è provveduto ad informarne le parti interessate e a dar loro la possibilità di presentare osservazioni in merito.

(5) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, le parti di cui all'allegato della presente decisione devono essere esentate dall'applicazione del dazio antidumping esteso a decorrere dalla data di ricevimento delle loro richieste e la loro obbligazione doganale relativa al

[1] GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.
[3] GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.
[4] GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17.
[5] GU C 45 del 13. 2. 1997, pag. 3, e GU C 112 del 10. 4. 1997, pag. 9.

dazio antidumping esteso è pertanto considerata nulla a partire dalla stessa data.

B. **AVVISO ALLE PARTI INTERESSATE**

(6) In seguito all'adozione della presente decisione, un elenco aggiornato delle parti esentate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 e delle parti le cui richieste, presentate in conformità dell'articolo 3 dello stesso regolamento, sono attualmente soggette ad esame, deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti di cui all'allegato della presente decisione sono esentate, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, dall'estensione del dazio antidumping definitivo, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Reppublica popolare cinese.

Le esenzioni si applicano per ciascuna delle parti a decorrere dalla data riportata nella colonna «Data di effetto».

Articolo 2

Gli Stati membri e le parti di cui all'allegato della presente decisione sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO

PARTI ESENTATE

Nome	Località	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codici addizionali Taric
Velo Schauff	D-53424 Remagen	Germania	Articolo 7	24.1.1997	8973
WSB Hi-Tech Bicycle Europe BV	NL-9206 AG Drachten	Paesi Bassi	Articolo 7	5.2.1997	8979
Mara Srl	I-21052 Busto Arsizio (VA)	Italia	Articolo 7	12.2.1997	8983
SFG Sachsen-Anhalt Fahrradbau GmbH	D-06526 Sangerhausen	Germania	Articolo 7	21.2.1997	8009
Bike Systems	D-97493 Bergrheinfeld	Germania	Articolo 7	1.4.1997	8034
Field SA	G-57009 Kalochori	Grecia	Articolo 7	1.4.1997	8034
Starway	F-37230 Luynes	Francia	Articolo 7	18.4.1997	8055
Confersil	P-3751 Águeda Codex	Portogallo	Articolo 7	23.4.1997	8037
José Ferreira & Almeida, Lda	P-3770 Oliveira do Bairro	Portogallo	Articolo 7	23.4.1997	8037
Union BV	NL-7711 GP Nieuwleusen	Paesi Bassi	Articolo 7	2.5.1997	8056
Portosa Srl	I-35030 Rubano (PD)	Italia	Articolo 7	28.5.1997	8090
Azor Bikes	NL-7707 AB Balkbrug	Paesi Bassi	Articolo 7	30.6.1997	8091
Fonlupt SA	F-71600 Paray-le-Monial	Francia	Articolo 7	2.7.1997	8332
NV Minerva	B-3580 Beringen	Belgio	Articolo 7	9.7.1997	8330
Ghost Mountain Bikes GmbH	D-95652 Waldsassen	Germania	Articolo 7	19.9.1997	8523
Kurt Gudereit	D-33607 Bielefeld	Germania	Articolo 7	22.9.1997	8524
Flanders NV	B-9550 Herzele	Belgio	Articolo 7	30.9.1997	8522
All Bikes Srl	I-12020 Villar San Costanzo (CN)	Italia	Articolo 7	28.10.1997	8748